

PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA REGIONALE

- LINEE GUIDA -

1. PREMESSA

La Regione Lazio, in attuazione delle norme statali e regionali in materia e, in particolare, dell'art. 3 comma 8 D.P.R. 233/98, provvede annualmente al dimensionamento sul territorio della propria rete scolastica (funzione amministrativa delegata dall'art. 138 del decreto legislativo n. 112/98).

Attraverso il proprio dimensionamento, la Regione Lazio organizza l'erogazione del servizio scolastico nei territori di competenza con l'obiettivo di programmare un'offerta formativa sempre più funzionale ad una efficace azione didattico – educativa, finalizzata a realizzare il diritto allo studio e a promuovere la crescita personale riducendo il disagio degli studenti e la dispersione scolastica.

Le presenti linee guida hanno lo scopo di dare indicazioni per l'anno scolastico 2015/16 al fine di realizzare nel territorio regionale un'offerta di istruzione diffusa e articolata che consenta a tutta la popolazione di sviluppare una crescita culturale e formativa adeguata, indipendentemente dalle condizioni di partenza, assicurando a tutti gli stessi livelli qualitativi.

Nella piena considerazione che la qualità del “sistema scuola” sia un tema centrale delle politiche di sviluppo territoriale, la Regione Lazio ritiene prioritario migliorare la programmazione dell'offerta di istruzione e di formazione su tutto il territorio regionale realizzando opportunità formative concrete al fine di produrre ricadute vantaggiose per gli studenti e per i lavoratori delle scuole. S'intende restituire ai giovani il ruolo di protagonisti della crescita sociale ed economica del territorio regionale e definire un'organizzazione della rete scolastica più equilibrata nella distribuzione territoriale e più coerente con le aspettative sociali e democratiche.

Il processo di razionalizzazione e dimensionamento prevede la più ampia partecipazione di tutti i soggetti in esso coinvolti (Enti locali, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Istituzioni scolastiche, Organizzazioni sindacali del comparto scuola, Associazioni dei dirigenti scolastici, Comitati di studenti e famiglie) predisponendo e potenziando gli opportuni canali di condivisione e di mediazione, di dibattito e di proposta.

Tale processo si realizzerà in maniera congiunta a livello regionale nell'ambito della Conferenza Regionale Permanente per l'Istruzione.

Gli interventi programmatori dovranno essere finalizzati ad armonizzare esigenze didattiche, educative e di formazione specifica con le necessità di sviluppo economico territoriale, favorendo la stabilità delle istituzioni scolastiche nel tempo e la loro capacità di rapportarsi in modo sempre più diretto e partecipato con il territorio di riferimento, in raccordo con i medesimi fabbisogni professionali.

Quanto premesso, consentirà anche di avviare, in linea con le previsioni dell'art. 52 del decreto legge n. 5/2012 convertito con modificazioni dalla legge 35/2012, la costruzione di un'offerta

coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale, nonché di un sistema di Formazione Tecnica Superiore (Poli Tecnico Professionali e Istituti Tecnici Superiori) che favorirà il perseguimento dell'obiettivo di una governance condivisa che sappia coniugare i contributi delle parti sociali, il coinvolgimento degli attori del sistema locale e il successo scolastico e formativo degli studenti.

La Regione adotta, in attuazione del Titolo V della Costituzione e in base al D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, il Piano di dimensionamento delle Istituzioni che costituisce una delle diverse azioni di programmazione del sistema educativo, d'istruzione e formativo.

Lo strumento del dimensionamento ha lo scopo di organizzare l'erogazione del servizio scolastico nei vari territori del Lazio con l'obiettivo di:

- garantire un'offerta formativa sempre più funzionale ad una efficace azione didattica, educativa e formativa sul territorio
- innalzare il complessivo livello di prestazione del servizio
- realizzare nelle pari opportunità l'uguaglianza sociale e di genere
- realizzare il diritto all'apprendimento e successo formativo
- evitare l'eccessiva frammentazione dell'offerta formativa
- ridurre il disagio degli studenti
- conseguire un più elevato successo scolastico e formativo
- assicurare nel tempo continuità e stabilità dell'organizzazione della rete scolastica

Il Piano di dimensionamento fa parte di un disegno strategico di efficace risposta ai bisogni educativi e sociali dell'utenza e alle dinamiche di sviluppo territoriali e generali e deve anche tenere conto delle finalità di contenimento della spesa e di raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica (di cui all'art 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

La Giunta Regionale, al fine di rafforzare la funzione programmatica che le è propria e di ulteriormente ampliare la partecipazione degli attori coinvolti, ha approvato con la Decisione n. 30 del 17 giugno 2014 una proposta di deliberazione Consiliare concernente la "*Approvazione del Piano di Indirizzo Generale della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica. Anni 2015/2018*", attualmente al vaglio della Commissione consiliare competente e di cui il presente atto osserva i criteri generali.

2. INDIRIZZI E CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 147 del 7 giugno 2012, confermando un orientamento già affermato con la sentenza n. 200/2009, ha ribadito come la materia del dimensionamento della rete scolastica sia ambito di spettanza regionale e segnatamente di competenza concorrente.

La Regione Lazio, pertanto, da un lato tenendo conto delle norme generali emanate dallo Stato e dall'altro delle esigenze delle varie realtà locali, assume come parametri di dimensionamento idonei a garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa quelli di seguito indicati:

2.1 Istituzioni scolastiche autonome

1. Le istituzioni scolastiche per acquisire o mantenere l'autonomia devono avere di norma un numero di alunni, consolidato e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compreso tra 600 e 1200, con media regionale tendenzialmente di 900 alunni.

2. Sono previste deroghe rispetto ai citati parametri ordinari nelle seguenti ipotesi:

2.1 istituzioni scolastiche site nelle piccole isole e nei comuni montani: il numero di alunni minimo per il mantenimento dell'autonomia è di 400. Si precisa che per istituzioni scolastiche site nelle piccole isole s'intendono quelle site nelle isole dell'arcipelago Pontino; per istituzioni scolastiche site nei comuni montani, s'intendono quelle che hanno almeno una sede collocata sopra i 600 metri dal livello del mare (su attestazione del comune);

2.2 istituzioni scolastiche site in territori particolarmente isolati e/o disagiati: nelle province in cui il territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagiate e in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi, sono concesse deroghe, da discutere in sede di conferenza provinciale, ai parametri numerici di dimensionamento ottimale di cui al punto 1. Le condizioni di particolare isolamento sono verificate dalla presenza di almeno due condizionalità sfavorevoli su quattro secondo la matrice di seguito riportata:

Matrice per verificare le condizioni di particolare isolamento

Attributo	Condizioni favorevoli	Condizioni sfavorevoli	Note
Tempi percorrenza, mediamente previsti per raggiungere la scuola	<ul style="list-style-type: none"> entro 30 minuti (15 minuti per scuole dell'infanzia e primarie) 	<ul style="list-style-type: none"> oltre 30 minuti (15 minuti per scuole dell'infanzia e primarie) 	Su attestazione del Comune
Sistema trasporti, razionalmente previsti per raggiungere la scuola	<ul style="list-style-type: none"> almeno un sistema di collegamento diretto Frequenza (entro un'ora prima dell'inizio delle lezioni) 	<ul style="list-style-type: none"> doppi/tripli collegamenti Frequenza (superiore ad un'ora prima dell'inizio delle lezioni) 	Su attestazione del Comune
Praticabilità sistema viario, per raggiungere la scuola	<ul style="list-style-type: none"> elevato grado di praticabilità periodo novembre/aprile 	<ul style="list-style-type: none"> difficile praticabilità nel periodo invernale: almeno la metà più uno dei giorni intercorrenti tra 15 novembre e 15 aprile 	Su attestazione del Comune

2.3 istituzioni scolastiche che, avendo subito eventi calamitosi in danno di edifici, laboratori ed altri beni strutturali, subiscano una repentina ed episodica diminuzione del numero di alunni riconducibile alla eccezionalità dell'evento stesso. La diminuzione del numero degli alunni, pertanto, in questi casi non è espressione di un trend negativo costante relativo agli ultimi tre anni scolastici da ricondurre a cause diverse;

3. Il numero di alunni, di cui al punto 1, può essere superato con motivazione specifica in presenza di particolari situazioni logistiche, strutturali e, nelle aree ad alta densità demografica, a condizione che si tratti di istituti di istruzione secondaria che richiedano beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore artistico o tecnologico, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 233/98.

4. Le istituzioni scolastiche sovradimensionate devono essere organizzate, ove possibile, in aggregazioni funzionali costituite da più plessi e/o succursali.
5. Le aggregazioni funzionali di cui al punto precedente devono essere organizzate secondo il criterio di appartenenza al Distretto scolastico al quale appartiene il Comune nel quale risiede il plesso scolastico.

2.2 Punti di erogazione del servizio

I parametri numerici da seguire nella formazione delle sezioni di scuola dell'infanzia, delle classi di scuola primaria e relative sezioni staccate, delle classi di scuola secondaria di 1° grado e relative sezioni staccate e delle classi degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado, sedi coordinate e sezioni staccate o aggregate sono quelli previsti dal D.P.R. 81/2009.

Nell'applicazione della norma è ovviamente necessario tenere nel debito conto anche quanto previsto dai C.C.N.L. stipulati tra il MIUR e le OO.SS. che definiscono sia gli oneri di prestazione del servizio del personale docente ed ATA, sia i criteri relativi alla assegnazione alle scuole, sia, infine, quelli relativi alla mobilità. Le norme e, quindi, i contratti costituiscono dei vincoli ai quali è necessario attenersi nella utilizzazione delle risorse.

Sono di seguito schematizzati i parametri numerici di cui al D.P.R. 81/2009 che, tuttavia, vanno correlati alla dotazione organica assegnata annualmente dal MIUR all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio:

Ordini *	Numero Minimo alunni	Numero Massimo Alunni	Numero alunni Elevabile a	Numero alunni Comuni Montani e piccole isole	Pluriclassi	
					Numero alunni Minimo	Numero alunni Massimo
Infanzia	18	26	29			
Primaria	15	26	27	10	8	18
Secondaria di I grado	18	27	28 **	10		18
Secondaria di II grado	27	30	***			

Note:

* Le classi iniziali di ogni ordine e grado con alunni con disabilità sono costituite di norma con non più di 20 alunni.

** Si procede alla formazione di un'unica prima classe quando il numero degli iscritti non supera le 30 unità. Le seconde e terze classi non vengono ricomposte solo se il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20.

Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani e nelle piccole isole possono essere costituite pluriclassi con un numero massimo di 18 alunni, qualora il numero degli alunni obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consenta la formazione di classi distinte.

*** Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi funzionanti nell'anno scolastico precedente purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22. Le classi iniziali di sezioni staccate sono costituite con numero di alunni di norma non inferiore a 25.

Le classi iniziali formate da gruppi di diversi indirizzi di studio sono costituite da almeno 27 alunni con non meno di 12 alunni per gruppo.
Le classi terminali sono costituite da un numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi purché comprendano almeno 10 alunni.

1. I plessi di scuola dell'infanzia devono, per quanto possibile, essere mantenuti nei territori dove attualmente funzionano in considerazione delle esigenze delle famiglie e della difficoltà ad aprirne di nuovi. E' comunque opportuno esaminare e documentare tutte quelle situazioni che, presentando un numero talmente ridotto di alunni, non consentono il raggiungimento di un adeguato livello di efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio.
2. In una prospettiva di corretta programmazione, le situazioni da esaminare e correggere riguardano:
 - i punti di erogazione del servizio (plessi) che non hanno un corso completo (5 classi per la primaria, 3 per la secondaria di I grado e 5 per la secondaria di II grado),
 - i plessi in cui sono presenti pluriclassi,
 - i plessi con classi con numero di alunni che non rispetta i parametri del D.P.R.81/2009

Tali plessi risultano sottodimensionati se sono:

- plessi in cui sono presenti pluriclassi con meno di 8 alunni
 - plessi di Scuola di Infanzia con meno di 25 alunni
 - plessi di Scuola Primaria con meno di 50 alunni
 - plessi di Scuola Secondaria di I grado con meno di 45 alunni
 - plessi di Scuola Secondaria di II grado con meno di 100 alunni.
3. Nel valutare l'opportunità di mantenere il funzionamento di un punto di erogazione del servizio con un numero molto ridotto di alunni, devono essere presi in considerazione i seguenti elementi:
 - collocazione geografica del plesso in un territorio particolarmente isolato e carente di collegamenti adeguati con i territori limitrofi
 - funzionalità del plesso a livello strutturale (presenza di laboratori, palestra, adeguatezza dell'edificio etc.)
 - presenza di aule a norma utilizzabili in plessi forniti delle attrezzature di cui sopra e collocati ad una distanza tale che i tempi di percorrenza non siano superiori a 15 minuti per le scuole dell'infanzia e primarie, 30 minuti per le scuole secondarie di I grado e non più di 45 minuti per le scuole secondarie di II grado
 - trend di frequenza del plesso negli ultimi tre anni in crescita o in decremento.
 4. Nel caso di proposte di soppressione di plessi è necessario accertarsi che venga assicurata l'esistenza o l'erogazione di validi servizi di trasporto pubblico e di accompagnamento degli allievi.
 5. E' necessario evitare il formarsi di pluriclassi e ridurre il numero di quelle già esistenti, facilitando il più possibile la frequenza degli alunni in gruppi classe omogenei per età, al fine di sostenere percorsi didattici efficaci per raggiungere apprendimenti significativi per tutti e contrastare lo strutturarsi di difficoltà cognitive e relazionali.

2.3 Criteri per il dimensionamento del I ciclo d'istruzione

1. L'obiettivo di garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione è perseguito con l'aggregazione in Istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado, con la conseguente soppressione delle Istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da Direzioni Didattiche e Scuole secondarie di I grado.
2. Per le istituzioni scolastiche autonome trovano applicazione i parametri di riferimento riportati nel precedente paragrafo 2.1.
3. Dall'anno scolastico 2015/16 potrà essere presa in considerazione la deroga all'aggregazione nel caso in cui tale accorpamento e la costituzione in Istituti Comprensivi dovesse comportare la creazione di Istituzioni Scolastiche autonome con un numero di alunni superiore al limite previsto dal precedente punto 2.1.

2.4 Criteri per il dimensionamento del II ciclo d'istruzione

1. Obiettivo è perseguire l'equilibrio territoriale delle opportunità di scelta dell'offerta formativa da parte degli studenti. Tale obiettivo comporta, in particolare, la necessità di evitare duplicazioni e sovrapposizioni rispetto ad analoghi indirizzi/opzioni già funzionanti nel medesimo ambito territoriale.
2. Nei Comuni di piccole dimensioni (al di sotto dei 15.000 abitanti) possono essere attivati o potenziati Istituti di istruzione superiore in grado di offrire una gamma di indirizzi/opzioni di studio anche in ambiti di diverso sapere, purché sia garantita la disponibilità di una domanda adeguata e documentata.
3. Nei Comuni al di sopra di 15.000 abitanti è opportuno potenziare la costituzione di poli liceali e poli tecnico-professionali afferenti ad ambiti di sapere omogenei (es. per la cultura classica e linguistica, delle scienze sociali, scientifica, artistica, musicale, economica, tecnologica).
4. Le proposte di costituzione di Istituti di Istruzione Superiore dovranno tenere conto:
 - della pregressa esperienza didattica dell'istituto;
 - della realtà socio-economica, produttiva e occupazionale del territorio;
 - della peculiarità artistico-artigianali di alcuni territori rispetto ad altri;
 - della possibilità di realizzare accordi di programma per stage di apprendistato (scuola - mondo del lavoro);
 - dell'utilità sociale, economica, occupazionale, valutata in base a dati previsionali, dai quali risultino inoltre la rispondenza alla domanda e la compatibilità con le risorse disponibili.
5. Le proposte di attivazione di indirizzi ed opzioni dovranno soddisfare le seguenti condizioni:
 - assenza dell'indirizzo/opzione nel medesimo distretto scolastico o ambito territoriale, inteso come articolazione delle reti di mobilità;
 - finalizzazione al riequilibrio territoriale o alla riqualificazione dell'offerta formativa;

- coerenza con l'identità dell'istituto delle cui risorse (aule, laboratori, attrezzature) il nuovo istituto dovrà fruire, a meno che non si evidenzi una documentata rispondenza del nuovo indirizzo a sbocchi occupazionali previsti nel territorio;
 - garanzia dell'avvio di almeno una prima classe;
 - compatibilità con le disponibilità di organico, le sedi, le dotazioni tecniche disponibili;
 - favorire la riqualificazione dell'offerta formativa attraverso la corrispondenza con le vocazioni culturali, produttive, formative e occupazionali del territorio, tenendo conto anche della formazione professionale.
6. A partire dall'anno scolastico 2015/2016, gli indirizzi/opzioni aggiuntivi e/o sostitutivi, una volta attivati, dovranno essere monitorati dalle Istituzioni scolastiche nell'arco di tre anni. Prima di poter formulare un'ulteriore richiesta di indirizzi/opzioni aggiuntivi e/o sostitutivi, che dovrà essere opportunamente motivata, i Dirigenti Scolastici, entro il mese di giugno del terzo anno di attivazione, dovranno comunicare alla Direzione Regionale, via mail o via fax, i risultati dei monitoraggi effettuati tramite una relazione che ne documenti l'andamento nel corso del triennio.
 7. Nei casi in cui il nuovo indirizzo/opzione istituito con deliberazione regionale non venga in concreto attivato nel corso dei due anni scolastici successivi, decade automaticamente.
 8. Nel disporre l'eventuale soppressione di indirizzi/opzioni di studio, occorre tenere presente il criterio dell'agevole raggiungimento di Istituti presso i quali sia possibile fruire della stessa offerta formativa. Laddove ciò non risulti possibile o sia comunque di difficile attuazione a causa delle condizioni logistiche, si avrà cura di consentire agli studenti la conclusione del ciclo di studi già iniziato.
 9. Le proposte di istituzione di nuovi Licei musicali e coreutici - tenuto conto delle indicazioni normative fornite a livello nazionale - dovranno soddisfare le condizioni di cui ai precedenti paragrafi ed essere corredate di tutte le garanzie necessarie (idoneità della sede e dei laboratori, presenza di adeguata strumentazione, preventivi di spesa, dichiarazione di copertura finanziaria da parte della Provincia, convenzione con un Conservatorio di Musica ovvero con l'Accademia Nazionale di Danza). Il Dirigente Scolastico dovrà documentare la presenza di tali condizioni e garanzie mediante apposita dichiarazione da acquisire agli atti dalle Province (par. 3.1, punto 2).
 10. Le istituzioni scolastiche di Liceo scientifico che richiederanno l'attivazione della sezione ad indirizzo sportivo dovranno soddisfare le condizioni di cui ai precedenti paragrafi e rispettare quelle previste dal D.P.R. n. 52/2013, all'articolo 3, commi 5 e 6, in particolare dovranno disporre di impianti e attrezzature ginnico-sportive adeguati. Al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità istituzionali delle sezioni ad indirizzo sportivo possono essere stipulati gli accordi e le collaborazioni di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 52/2013. Il Dirigente Scolastico dovrà documentare la presenza di tali condizioni mediante apposita dichiarazione da acquisire agli atti dalle Province (par. 3.1, punto 2).

2.4 bis Tutti gli Istituti di I e II ciclo, quantunque stabilizzati secondo quanto previsto dai criteri di dimensionamento di cui ai punti 2.3 e 2.4, debbono, ove possibile, tendenzialmente uniformarsi ai requisiti quantitativi previsti dal numero 1 del punto 2.1, nel rispetto delle procedure di cui alle presenti Linee guida.

2.5 Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti - C.P.I.A.

1. Il D.P.R. n. 263/2012 ridefinisce l'assetto organizzativo didattico dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (di seguito C.P.I.A.), ivi compresi i corsi serali.
2. I Centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, nel rispetto della programmazione regionale e dimensionata secondo i criteri e i parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica. I Centri hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche, sono dotati di un proprio organico, hanno i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con gli adattamenti che tengono conto della particolare natura dell'utenza e sono organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni. I punti di erogazione del servizio relativi alle reti territoriali di servizio su base provinciale sono determinati sulla base dei criteri e dei parametri definiti dalla normativa vigente.
3. I Centri realizzano un'offerta formativa finalizzata al conseguimento:
 - della certificazione attestante il livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall'ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria;
 - di titoli di studio di primo e secondo ciclo (Istituto Tecnico, Istituto Professionale, Liceo Artistico);
 - della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione;
 - del titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue.
4. L'attuazione del nuovo assetto organizzativo e didattico dei Centri sarà graduale tenuto conto delle indicazioni contenute nelle linee guida redatte dal gruppo tecnico nazionale per l'istruzione degli adulti (Gruppo Tecnico IDA). Tutti i Centri territoriali per l'educazione degli adulti (C.T.P.) e i corsi serali per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore di cui al previgente ordinamento cesseranno di funzionare, in conformità alla normativa vigente, il 31 agosto 2015.
5. Al fine di individuare i C.P.I.A. cui potranno essere attribuite personalità giuridica e autonomia con conseguente assegnazione del Dirigente scolastico e del Direttore dei Servizi generali amministrativi, le Province, ai sensi della Circolare del M.I.U.R. – Dipartimento per l'Istruzione n. 36/2014, dovranno provvedere a:
 - identificare i C.T.P. e le scuole carcerarie di primo livello ad essi associate (con le relative Istituzioni Scolastiche di riferimento) da ricondurre nel C.P.I.A.;
 - individuare la sede principale e le sedi associate ad essa collegate (punti di erogazione dei percorsi di primo livello e dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana), con l'indicazione dell'indirizzo e, laddove già rilasciato, del relativo codice meccanografico;
 - accertare che l'effettiva consistenza della popolazione scolastica non sia inferiore a quella prevista dal punto 1 del paragrafo 2.1 (a tal fine si precisa che il computo degli iscritti ai corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana deve tener conto unicamente di quelli iscritti ai corsi finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2).

3. PROCEDURE DI DEFINIZIONE DEI PIANI PROVINCIALI E DEL PIANO REGIONALE

3.1 Piani Provinciali

1. Le Amministrazioni provinciali adottano i Piani provinciali di organizzazione della rete scolastica a seguito di interlocuzione tra i diversi livelli e ruoli istituzionali e di formulazione di proposte condivise (art.3, comma 2, D.P.R. 233/98).
Le Province dovranno, quindi, esercitare compiutamente il loro ruolo di programmazione e di sede di confronto con i Sindaci, le istituzioni scolastiche di competenza territoriale e le parti sociali, in riferimento all'intero sistema dell'istruzione, dalla Scuola dell'infanzia agli Istituti secondari di II grado.
2. Le Province avranno pertanto cura di acquisire, ai sensi e secondo le modalità previste dal D.P.R. 233/98:
 - le proposte dei Comuni che avranno raccolto i pareri dei Consigli di Istituto delle scuole primarie e secondarie di I grado;
 - i pareri del Consigli di Istituto delle scuole secondarie di II grado interessate alle proposte di modifica.
3. Relativamente al numero degli alunni, si farà riferimento ai dati ufficiali dell'Organico di Fatto definito dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.
4. Le Province dovranno tenere conto dei criteri di cui al precedente paragrafo 2, della situazione della rete scolastica di partenza (come risultante dall'ultimo Piano regionale adottato), del vigente quadro normativo che definisce standard precisi sulla sostenibilità finanziaria e sull'efficacia funzionale di plessi e Istituzioni scolastiche, mantenendo l'obiettivo di realizzare sul territorio di propria competenza il miglior servizio scolastico possibile, anche in presenza di proposte non condivise dagli Enti locali, i quali, nel rispetto del principio di leale collaborazione inter-istituzionale, sono tenuti all'osservanza della normativa di rango statale e regionale.
5. Pur considerando il valore consultivo della partecipazione alla procedura del dimensionamento, così come previsto dal D.P.R. 233/98, qualora i rilievi e le proposte degli Enti locali non potessero trovare accoglimento nel piano di dimensionamento provinciale, in quest'ultimo dovranno essere indicati espressamente e analiticamente i motivi per i quali tali rilievi e proposte debbano essere disattesi, in particolare, specificando le difformità rilevate e le criticità emerse. Inoltre, le Province avranno cura di fornire specifica motivazione anche in riferimento alle richieste di nuovi indirizzi/opzioni di cui al paragrafo 2.4, ivi comprese le proposte di attivazione di licei musicali e/o sportivi.
6. Al fine di rendere più efficienti gli adempimenti di competenza regionale, un rappresentante della Regione Lazio, incaricato dalla Direzione regionale competente in materia di Istruzione, potrà partecipare in qualità di osservatore ai lavori degli organismi provinciali per la riorganizzazione della rete scolastica. In ogni caso, per ciascuna seduta dovrà essere redatto apposito verbale da allegare alla proposta di Piano di cui al successivo comma 6. Ai lavori dei citati organismi partecipa di diritto l'Assessore regionale competente in materia di istruzione.
7. Al momento dell'avvio della procedura ciascuna Provincia è tenuta a comunicare via e-mail o via fax, alla Direzione Regionale la calendarizzazione dei lavori degli organismi provinciali

per la riorganizzazione della rete scolastica sulla base della quale verranno previsti, prima dell'adozione definitiva dei piani provinciali, singoli incontri con i rappresentanti provinciali per prendere in esame le eventuali criticità territoriali e concordare adeguate soluzioni. Nel corso di questi incontri, in particolare, le Province avranno cura di fornire una specifica mappatura di tutti gli Istituti e Scuole di istruzione secondaria di II grado, sedi coordinate e sezioni staccate o aggregate presenti nei rispettivi territori, completa degli indirizzi e opzioni già attivi e di quelli che si propone di attivare.

8. Una volta approvate in via definitiva tramite specifiche deliberazioni le proposte relative ai rispettivi Piani provinciali, le Province provvederanno ad inviarle alla Direzione Regionale motivandole in ogni opzione e riportando le indicazioni delle sedi legali delle istituzioni scolastiche. Le deliberazioni saranno trasmesse, sia in formato cartaceo che attraverso e-mail, entro il 10 novembre di ogni anno alla Direzione Regionale competente in materia di Istruzione e all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.
9. L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio trasmette motivato parere sia alle Amministrazioni provinciali interessate, sia alla Direzione Regionale competente in materia di Istruzione, entro i successivi 15 giorni dalla ricezione dei Piani provinciali completi di tutti gli elementi.

3.2 Piano regionale

1. La Direzione Regionale competente in materia di Istruzione invierà la proposta di piano regionale di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico di riferimento, entro il 30 novembre di ogni anno alla Conferenza regionale permanente per l'istruzione istituita con decreto del Presidente della Regione T00318 del 12 settembre 2012.
2. La Regione, ai fini della proposta di piano regionale di cui al punto precedente, in assenza di deliberazioni concernenti il Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica adottate entro i termini di cui al precedente comma 6, si riserva la facoltà di esercitare il potere sostitutivo nei confronti della Provincia inadempiente, previa assegnazione di un congruo termine per provvedere.
3. La Giunta regionale al termine della sessione dei lavori della Conferenza regionale permanente per l'istruzione e ad esito degli stessi, approverà il Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico di riferimento entro il 15 dicembre di ogni anno.